

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/499 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2017****relativa all'istituzione dell'infrastruttura europea di e-scienza e tecnologia per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC LifeWatch)***[notificata con il numero C(2017) 1648]***(I testi in lingua francese, greca, italiana, neerlandese, portoghese, rumena, slovena e spagnola sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Belgio, Grecia, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Slovenia hanno chiesto alla Commissione di istituire l'infrastruttura europea di e-scienza e tecnologia per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC LifeWatch) e hanno stabilito che la Spagna sarà lo Stato membro ospitante di ERIC LifeWatch.
- (2) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le disposizioni di tale regolamento.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituita l'infrastruttura europea di e-scienza e tecnologia per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca denominato ERIC LifeWatch.
2. Gli elementi essenziali dello statuto di ERIC LifeWatch figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Romania e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per la Commissione

Carlos MOEDAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI ERIC LIFEWATCH

I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto di ERIC LifeWatch stabiliscono gli elementi essenziali in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio.

*Articolo 2***Funzioni e attività, componenti dell'ERIC**

1. La principale funzione di ERIC LifeWatch è istituire e gestire l'infrastruttura e i sistemi di informazione necessari per mobilitare e integrare i dati e gli algoritmi per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi, anche per migliorare la comprensione, i collegamenti e le sinergie con altri problemi della società quali l'adeguamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, e fornire capacità analitiche.
2. A tal fine ERIC LifeWatch intraprende e coordina varie attività, tra le quali:
 - a) la gestione di un'infrastruttura di ricerca distribuita comprendente capacità che agevolano la mobilitazione dei dati sulla biodiversità in funzione della domanda; un accesso integrato alle risorse di dati distribuite; l'erogazione di servizi per il reperimento, l'analisi, la modellizzazione e la visualizzazione dei dati; un supporto per gli utenti in sito o via web; e ambienti digitali per la cooperazione e sperimentazione scientifiche;
 - b) il sostegno alle strutture nazionali e internazionali e la collaborazione con le stesse sulla base di accordi sul livello dei servizi in materia di mobilitazione e condivisione dei dati, capacità computazionale e sviluppo di nuove capacità infrastrutturali — inclusa una possibile figura di intermediario che coordina i requisiti e i piani di erogazione dei servizi tra le strutture, le istituzioni e le organizzazioni nazionali e internazionali, qualora esse ne facciano richiesta;
 - c) la creazione di capacità al fine di promuovere nuove opportunità di sviluppo scientifico su larga scala; una cattura più rapida dei dati grazie alle nuove tecnologie; il sostegno a un processo decisionale basato sulle conoscenze per la gestione della biodiversità e degli ecosistemi; e sostenere i programmi di formazione;
 - d) il mantenimento di una capacità per il potenziamento dell'infrastruttura di ricerca, l'innovazione e la valorizzazione delle conoscenze e della tecnologia e lo sviluppo di nuove capacità di analisi;
 - e) l'esecuzione di eventuali altri compiti strettamente collegati alle attività sopramenzionate su decisione dell'assemblea generale.

*Articolo 1***Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro**

1. L'infrastruttura europea di e-scienza e tecnologia per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca, nel prosieguo «ERIC LifeWatch» è istituita sotto forma di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) a norma del regolamento (CE) n. 723/2009.
3. La sede legale di ERIC LifeWatch è a Siviglia, Regno di Spagna (nel prosieguo lo «Stato membro ospitante»).

*Articolo 18***Durata**

ERIC LifeWatch è istituito per una durata indeterminata.

*Articolo 19***Scioglimento e insolvenza**

1. Lo scioglimento di ERIC LifeWatch è deciso con voto a maggioranza qualificata dell'assemblea generale.
2. L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC LifeWatch alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla data dell'adozione.

3. Una volta adottata la decisione di sciogliere ERIC LifeWatch, il consiglio d'amministrazione, operando in conformità alle leggi della giurisdizione dello Stato membro ospitante, ne dispone la liquidazione di attivi e attività, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) viene restituito qualsiasi elemento di sostegno fisico messo a disposizione dallo Stato membro che ospita una struttura comune o un centro distribuito.
 - b) Gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo di ERIC LifeWatch e i costi associati al suo scioglimento. Eventuali eccedenze finanziarie sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario totale di base erogato sin dall'inizio delle attività di ERIC LifeWatch.
 - c) Per quanto riguarda i contributi in natura o di altro tipo, il consiglio d'amministrazione, previa approvazione dell'assemblea generale e nella misura del possibile, può trasferire le attività e le competenze di ERIC LifeWatch a istituzioni che abbiano obiettivi simili. Qualora non vi siano istituzioni equivalenti, gli attivi diversi dalle eccedenze finanziarie rimasti dopo l'estinzione dei debiti di ERIC LifeWatch sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo annuo cumulato dei rispettivi contributi, salvo se diversamente stabilito negli accordi sul livello dei servizi. Nella misura del possibile gli attivi sono assegnati ai membri che li avevano forniti.
4. Per lo scioglimento e il conseguente smantellamento di LifeWatch valgono i termini temporali applicabili al ritiro e alla cessazione dell'adesione, di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 6.
5. ERIC LifeWatch cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Risorse, principi di bilancio, responsabilità e assicurazioni

3. ERIC LifeWatch è responsabile dei propri debiti. I membri non sono responsabili in solido per i debiti di ERIC LifeWatch. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'ERIC LifeWatch è limitata ai rispettivi contributi.

CAPO 6

POLITICHE

Articolo 15

Accesso alle strutture di ERIC LifeWatch e politica di divulgazione

1. ERIC LifeWatch è al servizio della ricerca e dell'apprendimento e non restringe l'accesso ai dati e agli algoritmi disponibili, salvo quando essi siano in conflitto con eventuali condizioni d'uso preventivamente concordate con i rispettivi proprietari.
2. LifeWatch istituisce e gestisce la propria infrastruttura per la ricerca sulla biodiversità e gli ecosistemi a livello europeo. I servizi erogati sono determinati con decisione dell'assemblea generale che può operare una distinzione tra i servizi erogati ai membri e ai non membri e ai rispettivi ricercatori.
3. Le decisioni relative alla definizione delle priorità per i servizi specifici erogati da ERIC LifeWatch sono adottate dall'assemblea generale, tenendo conto dei risultati di un processo di valutazione indipendente coordinato dal comitato consultivo tecnico-scientifico.
4. Qualora la capacità di fornire l'accesso sia limitata da problemi di tipo finanziario e/o tecnico, l'assemblea generale istituisce, utilizzando le risorse disponibili, bandi di concorso per sovvenzioni al fine di consentire ai candidati selezionati di beneficiare dei servizi proposti. Le domande provenienti da qualsiasi parte del mondo sono valutate da comitati di valutazione indipendenti nominati dal consiglio di amministrazione su indicazione del comitato consultivo tecnico-scientifico. I bandi per sovvenzioni, la procedura di valutazione e il capitolato d'oneri eventualmente definiti dall'assemblea generale sono conformi ai requisiti generici di eccellenza scientifica e pratiche leali.
5. Il consiglio d'amministrazione può proporre all'assemblea generale politiche in materia di requisiti sui rapporti giuridici (generali o ad hoc) con gli utenti dei dati. L'accesso del pubblico è autorizzato salvo nel caso di risorse o servizi soggetti a condizioni di licenza imposte dai proprietari. ERIC LifeWatch è conforme ai regolamenti e alle politiche pertinenti dell'Unione europea.

6. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, l'assemblea generale può decidere, con voto a maggioranza assoluta, di imporre un corrispettivo per l'accesso generale a determinate categorie di utenti o a tutti gli utenti in relazione a servizi specifici erogati da ERIC LifeWatch come pure di brevettare i propri strumenti o prodotti, come beni comuni o soggetti a licenza.
7. L'accesso ai dati e la politica di divulgazione di ERIC LifeWatch seguono le migliori pratiche internazionali in relazione ai dati pubblici, come quelle emanate dall'Unione europea, e riconoscono i diritti dei proprietari dei dati e degli algoritmi, tenendo pienamente conto di eventuali aspetti etici o legali correlati. ERIC LifeWatch promuove l'eccellenza nella ricerca, nell'insegnamento e nell'apprendimento e sostiene una cultura delle migliori pratiche mediante attività promozionali e di formazione.
8. ERIC LifeWatch incoraggia i ricercatori che se ne avvalgono a mettere a disposizione del pubblico i risultati delle loro ricerche e chiede ai ricercatori dei membri di rendere disponibili i loro risultati attraverso ERIC LifeWatch.
9. La politica di divulgazione identifica i vari gruppi di destinatari, per raggiungere i quali ERIC LifeWatch si avvale di diversi canali tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani.

Articolo 16

Valutazioni scientifiche e tecniche

1. ERIC LifeWatch istituisce un comitato consultivo tecnico-scientifico come organismo indipendente costituito da ricercatori scientifici ed esperti qualificati. Il suo mandato è sottoposto dal consiglio d'amministrazione all'assemblea generale per approvazione. I membri del comitato consultivo tecnico-scientifico sono nominati per un periodo, rinnovabile, di quattro anni. Il comitato consultivo tecnico-scientifico può formulare raccomandazioni rivolte al consiglio d'amministrazione. Le raccomandazioni sono trasmesse integralmente all'assemblea generale che può emanare norme di attuazione o linee guida per fornire ulteriori orientamenti al consiglio d'amministrazione.
2. L'assemblea generale può approvare una compensazione adeguata per le mansioni svolte dai membri del comitato consultivo tecnico-scientifico e dei comitati di valutazione.
3. Il quarto anno di ogni periodo di pianificazione quinquennale è istituito un comitato di valutazione ad hoc per valutare l'efficienza tecnico-scientifica di ERIC LifeWatch e formulare raccomandazioni strategiche per il successivo periodo quinquennale. I suoi membri sono nominati dall'assemblea generale, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato consultivo tecnico-scientifico. La nomina è su base personale e non in rappresentanza di un particolare paese o istituzione.

Articolo 17

Politiche in materia di accesso ai dati e di diritti di proprietà intellettuale

1. ERIC LifeWatch riconosce che parte del suo valore come infrastruttura risiede nel fatto di accrescere i benefici derivanti da conoscenze che sono di pubblico dominio, privilegiando i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto.
2. ERIC LifeWatch fornisce ai ricercatori orientamenti volti a garantire che l'attività di ricerca con materiale messo a disposizione da ERIC LifeWatch si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata delle persone. La provenienza dei dati è assicurata e la politica in materia di dati di ERIC LifeWatch, quando dipende da risorse di dati e/o infrastrutture esterne, è soggetta all'accordo con i partner pertinenti a norma del presente articolo ed è gestita da uno dei membri del consiglio d'amministrazione designato dall'assemblea generale.
3. Gli utenti e i fornitori di servizi che abbiano accesso ai dati, alle competenze o ad altre risorse della proprietà intellettuale custodite o generate da ERIC LifeWatch, riconoscono i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti di proprietà di cui ai protocolli o accordi di presentazione delle informazioni e ai memorandum di intesa. Gli utenti dei dati e i fornitori di servizi di ERIC LifeWatch devono fare prova della necessaria diligenza nell'assicurare che i diritti relativi ai dati in loro custodia siano adeguatamente gestiti.

4. ERIC LifeWatch si assicura che gli utenti accettino i termini e le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento.
5. ERIC LifeWatch pubblica le disposizioni adottate per investigare e risolvere presunti casi di illeciti professionali e violazioni della sicurezza o della riservatezza commessi a livello interno per quanto riguarda i dati e i servizi in sua custodia.

Articolo 12

Politiche per l'occupazione

1. ERIC LifeWatch non opera discriminazioni in base a razza, appartenenza etnica, religione, sesso, età, disabilità fisiche o mentali, orientamento sessuale, stato civile o stato genitoriale. Questa politica si applica a tutti i diritti, privilegi e attività del personale. ERIC LifeWatch può adottare politiche di discriminazione positiva in relazione al personale femminile e, a tal fine, l'assemblea generale approva un piano d'azione mirato prima di bandire posti di lavoro.
2. L'amministratore delegato è l'autorità di gestione del personale ed è responsabile delle condizioni di impiego e di ciascun posto bandito, subordinatamente ai limiti di bilancio approvati dall'assemblea generale, alle norme di attuazione, agli orientamenti e alle decisioni strategiche adottate dall'assemblea generale. L'amministratore delegato, salvo diversa indicazione, può delegare funzioni specifiche a uno o più membri del consiglio d'amministrazione.
3. Le attività di ERIC LifeWatch per quanto riguarda la ricerca di personale, i colloqui, le assunzioni, le promozioni o le retrocessioni sono condotte in modo coerente con i principi di cui al paragrafo 1 e in conformità ai principi e alle restrizioni in materia di occupazione di cui alle norme di attuazione, agli orientamenti, ai mandati o alle politiche generali approvati dall'assemblea generale.
4. Le politiche per l'occupazione stabilite nelle norme di attuazione sono basate sui principi e le condizioni approvati dall'assemblea generale e sono soggette alle leggi e ai regolamenti applicabili nello Stato membro ospitante o alle leggi del paese in cui sono condotte le attività di ERIC LifeWatch.

Articolo 13

Politiche in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

1. Tutte le gare d'appalto sono pubblicate sul sito Internet di LifeWatch ERIC e nei territori dei membri e degli osservatori. Nella relazione annuale dell'attività di ERIC LifeWatch figura una dichiarazione sugli appalti banditi.
 2. L'assemblea generale approva le norme di attuazione in materia di appalti pubblici e stabilisce l'importo minimo oltre il quale gli appalti possono essere aggiudicati soltanto previo parere del comitato consultivo tecnico-scientifico.
 3. La politica degli appalti di ERIC LifeWatch è basata sui principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza, tenuto conto dell'esigenza di garantire che le offerte soddisfino i più rigorosi requisiti tecnici, finanziari e di risultato, informando nel contempo con anticipo l'industria e i fornitori di servizi in merito alle specifiche richieste.
-